

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 5/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute";

VISTO il D. M. del 27 settembre 2022 ed i successivi D.M. del 01/08/2023 D.M, del 19/03/2024, del 18/07/2024, del 27/12/2024, del 11/02/2025, del 25/02/2025 e del 21/07/2025 ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dell'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che modifica l'art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con cui è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", nella parte in cui prevede che "l'erogazione della formazione si ispira al principio di trasparenza. I contenuti formativi e gli obiettivi didattici devono essere indipendenti da interessi commerciali".

VISTO l'art. 67 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute", nella parte in cui prevede che la "il Comitato Scientifico del provider

Commissione nazionale per la formazione continua

individua per ogni singolo evento uno o più persone che assumono la funzione di responsabili scientifici”;

VISTO l’art. 76 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente “La formazione continua nel settore Salute”, nella parte in cui prevede che Il provider riceve e conserva una dichiarazione dei docenti e dei moderatori dell’evento avente ad oggetto l’esistenza di rapporti di natura finanziaria e lavorativa con imprese commerciali operanti in ambito sanitario intrattenuti nei due anni precedenti all’evento. L’esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai partecipanti all’inizio dell’attività formativa.

VISTO il par. 4.4 del Manuale Nazionale di Accreditemento per l’erogazione di eventi ECM;

CONSIDERATO che il Comitato di Garanzia, nella riunione del 3 febbraio 2026 ha proposto un aggiornamento della disciplina relativa al responsabile scientifico degli formativi, garantendo il principio di indipendenza e trasparenza della fonti di finanziamento;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 11 febbraio 2026 ha preso atto della proposta del Comitato di Garanzia;

PRESO ATTO del parere positivo formulato dal Comitato Tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 18 febbraio 2026;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 5 marzo 2026, ha approvato la proposta del Comitato di Garanzia, condividendone i contenuti;

DELIBERA

La disciplina prevista dal par 4.4 del Manuale Nazionale di Accreditemento per l’erogazione di eventi ECM, è così modificata:

La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.

Il responsabile scientifico dell’evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo, nonché sull’indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.

Il provider comunica ai discenti, prima dell’inizio dell’evento, la sussistenza di tali rapporti.

Resta fermo che non può rivestire il ruolo di responsabile scientifico il soggetto che intrattenga con imprese commerciali in ambito sanitario i seguenti rapporti:

- 1. Rapporto di lavoro subordinato;*
- 2. Collaborazione/consulenza continuativa che ponga il soggetto in modo stabile all’interno dell’organizzazione;*
- 3. Proprietà, partecipazioni societarie, ruoli direttivi;*

Fermo restando quanto sopra e gli obblighi di trasparenza, il farmacista titolare o operante all’interno di farmacie può ricoprire il ruolo di responsabile scientifico, in considerazione della

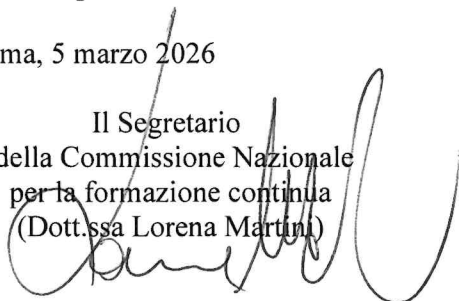
Commissione nazionale per la formazione continua

specifica competenza del farmacista nell'individuare i fabbisogni formativi della propria professione.

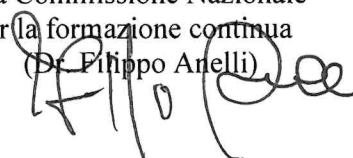
Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dr. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell'area sanitaria di riferimento dell'evento formativo. Il Responsabile scientifico non può avere interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti la progettazione dell'evento. Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.	La progettazione del singolo evento formativo è affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell'area sanitaria di riferimento dell'evento formativo. <i>Il responsabile scientifico dell'evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l'evento formativo, nonché sull'indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.</i> <i>Il provider comunica ai discenti, prima dell'inizio dell'evento, la sussistenza di tali rapporti.</i> <i>Resta fermo che non può rivestire il ruolo di responsabile scientifico il soggetto che intrattenga con imprese commerciali in ambito sanitario i seguenti rapporti:</i> • <i>Rapporto di lavoro subordinato;</i> • <i>Collaborazione/consulenza continuativa che ponga il soggetto in modo stabile all'interno dell'organizzazione;</i> • <i>Proprietà, partecipazioni societarie, ruoli direttivi;</i> <i>Fermo restando quanto sopra e gli obblighi di trasparenza, il farmacista titolare o operante all'interno di farmacie può ricoprire il ruolo di responsabile scientifico, in considerazione della specifica competenza del farmacista nell'individuare i fabbisogni formativi della propria professione</i> Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell'evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell'apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.